



Regolamento Gruppi

2014

Art. 1 Oggetto

Il Regolamento disciplina il funzionamento dei Gruppi previsti dall'articolo 41 dello Statuto di Assolombarda.

Art. 2 – Scopi dei Gruppi

1. I Gruppi esprimono la volontà delle imprese che vi appartengono e ne rappresentano le esigenze negli Organi dell'Associazione.
2. Sono il canale principale per partecipare alla vita dell'Associazione, accedere agli Organi associativi e assicurare che l'attività dell'Associazione risponda alle esigenze della base associativa.
3. I Gruppi sono individuati sulla base delle attività svolte dalle imprese, aggregate per settori omogenei o affini, quando la rilevanza delle stesse, per numero o per totale dei dipendenti o per quote significative di mercato, sia tale da richiedere una specifica organizzazione rappresentativa.

Art. 3 – Compiti dei Gruppi

1. Compiti primari dei Gruppi sono:
 - a. concorrere al raggiungimento e alla diffusione fra le imprese degli obiettivi strategici e delle linee di indirizzo indicati nel programma della Presidenza dell'Associazione;
 - b. partecipare ai Comitati Tecnici costituiti dai componenti del Comitato di Presidenza per l'approfondimento e la definizione dei temi loro affidati;
 - c. promuovere e consolidare la vita associativa e la comunicazione fra le imprese associate;
 - d. interagire con le altre articolazioni e componenti dell'Associazione;
 - e. interagire con le Associazioni di categoria, anche in relazione all'articolazione dei Gruppi in Sezioni e/o Filiere.

Art. 4 – Inserimento delle imprese nei Gruppi

Ogni impresa è inserita in un Gruppo in base all'attività svolta. L'impresa può essere inserita anche in un altro Gruppo per un interesse di mercato e/o di contrattazione collettiva applicata. In questo caso i dipendenti saranno imputati nei due Gruppi al cinquanta per cento in via preferenziale; in ogni caso, la percentuale di dipendenti attribuiti ad un Gruppo non potrà essere inferiore al dieci per cento.

Art. 5 – Sezioni

1. Le Sezioni sono articolazioni dei Gruppi e sono sempre costituite quando due o più Gruppi si uniscono in un solo Gruppo; in questi casi si costituiscono tante Sezioni quanti sono i Gruppi che si sono uniti, salvo che l'Assemblea Generale non deliberi una fusione per incorporazione, senza costituzione di Sezioni.
2. Negli altri casi la costituzione di Sezioni è subordinata alla concorrenza dei seguenti requisiti:
 - a. richiesta delle imprese interessate, presentata al Presidente del Gruppo;
 - b. significatività/rappresentatività della Sezione;
 - c. approvazione della proposta da parte della Giunta dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio del Gruppo.
3. Ogni Gruppo può avere al massimo cinque Sezioni.
4. Ogni Sezione ha un numero minimo di Consiglieri pari al dieci per cento del totale dei Consiglieri spettanti al Gruppo (quota di riserva). L'Assemblea del Gruppo elegge i Consiglieri sulla base di una lista unica, nella quale sono riportate tutte le candidature pervenute, e le imprese possono esprimere le preferenze senza vincoli di Sezione. Se i Consiglieri di una Sezione sono eletti in misura inferiore alla quota di riserva, la stessa viene raggiunta con il primo dei non eletti fino a concorrenza della quota, con conseguente scorrimento verso il basso degli altri candidati in graduatoria.
5. Il numero dei membri di Giunta spettante ad ogni Gruppo è ripartito fra le Sezioni in base al peso contributivo delle stesse. Se la percentuale è inferiore a uno, la Sezione è comunque rappresentata in Giunta; negli altri casi l'arrotondamento all'unità superiore è attuato, se necessario, in favore della Sezione che ha riportato la frazione decimale più elevata. Il Consiglio del Gruppo elegge i rappresentanti in Giunta sulla base di una lista unica, nella quale sono riportate tutte le candidature pervenute, e i Consiglieri esprimono le preferenze senza vincolo di Sezione. Per assicurare che ogni Sezione abbia il numero di rappresentanti corrispondente al proprio peso contributivo, si applica la regola dello scorrimento in graduatoria.
6. Ogni Sezione è presieduta da un Vice Presidente del Gruppo, eletto dalla Sezione, o dal Presidente del Gruppo stesso; in Giunta è rappresentata personalmente, senza possibilità di delega, dal Vice Presidente o dal Presidente del Gruppo. Se il Gruppo ha più Sezioni e un solo componente di Giunta, il Presidente del Gruppo rappresenta in Giunta anche la Sezione di appartenenza, qualora non ne abbia già

il coordinamento, e il Vice Presidente o i Vice Presidenti che presiedono l'altra o le altre Sezioni partecipano alla Giunta in rappresentanza delle stesse.

7. Il Consigliere partecipa alle riunioni di Sezione personalmente o, in caso di impedimento, tramite una persona delegata per iscritto a rappresentarlo.
8. Le Sezioni operano senza formalità sotto il coordinamento di colui che la presiede.

Art. 6 - Filiere

1. La Giunta dell'Associazione, su proposta congiunta dei Vice Presidenti con deleghe ai Rapporti economici e all'Organizzazione, può individuare fra la base associativa filiere produttive che richiedano una organizzazione rappresentativa specifica in base alla loro rilevanza. A questi fini è necessario che:
 - a. la filiera sia significativa per l'economia e l'occupazione del territorio;
 - b. le imprese associate siano adeguatamente rappresentative della filiera per numero di imprese, dipendenti, quote di mercato;
 - c. le imprese associate appartengano a più Gruppi.
2. Ogni filiera è rappresentata da un massimo di tre Consiglieri per ogni Gruppo della filiera, eletti nell'ambito delle rispettive Assemblee di Gruppo. A questo fine l'impresa, previa dichiarazione motivata di appartenenza volontaria a una o più filiere, può presentare la stessa candidatura per la carica di Consigliere del Gruppo e quella di rappresentante della/e filiera/e. Per l'elezione dei rappresentanti di filiera l'Assemblea procede ad una seconda votazione subito dopo l'elezione dei Consiglieri e sono eletti i Consiglieri che hanno ottenuto più voti fino ad un massimo di tre Consiglieri per ogni filiera.
3. Il rappresentante di filiera eletto dall'Assemblea del Gruppo partecipa alle riunioni di filiera personalmente o, in caso di impedimento, tramite una persona delegata per iscritto a rappresentarlo.
4. La filiera elegge al proprio interno un Coordinatore, con le stesse regole previste per l'elezione del Presidente del Gruppo. Il Coordinatore rappresenta la filiera nella Giunta dell'Associazione, senza possibilità di delega.
5. I lavori delle filiere sono organizzati senza formalità in modo da garantire la più ampia partecipazione della base associativa e la massima interazione con la *governance* dell'Associazione, il tessuto produttivo e istituzionale del territorio, i processi di internazionalizzazione dell'economia.

Art. 7 – Elenco dei Gruppi, delle Sezioni e delle Filiere

I Gruppi, le Sezioni e le Filiere in cui attualmente si articola l'Associazione sono indicati nell'allegato 1.

Art. 8 – Elencazione degli organi

Gli organi del Gruppo sono:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio;
- c. il Presidente, il Vice o i Vice Presidenti.

Art. 9 – Assemblea del Gruppo

L'Assemblea del Gruppo è composta da tutte le imprese associate appartenenti al Gruppo stesso, rappresentate ai sensi dell'articolo 38, comma 3, dello Statuto dell'Associazione.

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente del Gruppo convoca l'Assemblea di norma una volta all'anno o quando il Consiglio lo ritenga necessario o quando un decimo delle imprese del Gruppo ne faccia richiesta motivata.
2. La convocazione è inviata, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. Eventuali integrazioni dell'ordine del giorno sono ammesse fino a 24 ore prima della riunione.
4. L'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri si riunisce entro il mese di marzo e la relativa convocazione è inviata almeno trenta giorni prima affinché le imprese possano presentare le candidature.

Art. 11 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo in carica.
2. I voti in Assemblea sono assegnati secondo meccanismi di progressione geometrica:
 - a. fino all'ammontare del contributo minimo sarà assegnato un voto;
 - b. dal contributo minimo e fino a 10 volte saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo o frazione superiore alla metà;

- c. da 11 volte il contributo minimo e fino a 100 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 15%, o frazione superiore alla metà;
 - d. da 101 volte il contributo minimo e fino a 300 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 30%, o frazione superiore alla metà;
 - e. oltre, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 45%, o frazione superiore alla metà.
3. I dati di riferimento sono quelli al 31 dicembre dell'anno antecedente l'Assemblea. Le imprese iscritte dopo questa data potranno partecipare all'Assemblea senza diritto di elettorato attivo e passivo.
 4. Il criterio per la determinazione del numero dei voti si applica alle singole imprese, separatamente considerate, anche quando esse siano controllate da un'unica capogruppo.
 5. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli associati. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
 6. I rappresentanti delle imprese di cui all'articolo 38, comma 3 dello Statuto, possono conferire per iscritto delega di voto in Assemblea a rappresentanti di altre imprese ovvero a soggetti non aventi tali requisiti se appartenenti alla medesima azienda. La delega può essere conferita soltanto per singole assemblee. Nessuno può esprimere il voto per più di un'impresa oltre a quella di appartenenza, fatta eccezione per le imprese facenti capo ad uno stesso gruppo societario, per le quali è ammessa la pluralità di deleghe.
 7. Il Presidente adotta il sistema di votazione scegliendolo fra alzata di mano, appello nominale e scrutinio segreto; quest'ultimo è obbligatorio per le nomine e le deliberazioni su persone.
 8. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea del Gruppo:
 - a. esprime pareri e delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il settore di appartenenza e gli interessi delle imprese che ne fanno parte;

- b. determina il numero dei Consiglieri spettanti al Gruppo;
- c. elegge i Consiglieri del Gruppo e i rappresentanti delle filiere;
- d. ratifica le deliberazioni del Consiglio del Gruppo su eventuali contributi aggiuntivi finalizzati, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione (articolo 8, comma 2, dello Statuto);
- e. approva i contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro di cui all'articolo 17, lettera i).

Art. 13 – Elezioni dei Consiglieri del Gruppo

1. Ogni Gruppo ha un numero di Consiglieri pari a:
 - un massimo di 10 Consiglieri fino a 5.000 dipendenti;
 - un massimo di 20 Consiglieri fino a 15.000 dipendenti;
 - un massimo di 30 Consiglieri fino a 50.000 dipendenti;
 - un massimo di 40 Consiglieri oltre i 50.000 dipendenti.
2. Le imprese possono candidare propri rappresentanti aventi i requisiti di cui all'articolo 38 dello Statuto non oltre i 10 giorni antecedenti le elezioni. Le candidature saranno riportate nelle schede di votazione previa verifica di validità. Il numero di candidati deve essere superiore al numero degli eligendi.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a due terzi dei seggi da coprire; le schede con un numero superiore sono nulle.
4. Nella determinazione della graduatoria dei candidati che abbiano riportato pari numero di voti, risulterà eletto il candidato anagraficamente più anziano di età.
5. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti temporali.
6. Nel Consiglio di Gruppo è garantita la rappresentanza delle grandi e delle piccole medie imprese; entrambe hanno diritto ad almeno il 30% dei Consiglieri spettanti al Gruppo. Se i Consiglieri sono eletti in misura inferiore alla quota di riserva, la stessa viene raggiunta con il primo dei non eletti fino alla sua concorrenza, con conseguente scorrimento verso il basso degli altri candidati in graduatoria.

Art. 14 – Sostituzione dei Consiglieri

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, sostituisce il Consigliere che nel corso del mandato sia cessato dall'incarico per qualsiasi ragione. La proposta tiene conto, in sequenza, della richiesta dell'impresa interessata, della graduatoria dei candidati non eletti in Assemblea e delle indicazioni del Presidente.

2. I Consiglieri eletti in sostituzione cessano dalla carica alla scadenza naturale del Consiglio.
3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio non è delegabile.

Art. 15 – Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio del Gruppo con avviso inviato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.
2. L'avviso deve indicare luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.
3. Il Consiglio del Gruppo si riunisce di norma due volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente del Gruppo o lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 16 – Costituzione e deliberazioni del consiglio

1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Gruppo e sono valide se è presente almeno il trenta per cento dei Consiglieri, con arrotondamento della frazione decimale per eccesso se pari o superiore alla metà, per difetto se inferiore.
2. Le riunioni sono valide anche se i Consiglieri che intervengono sono dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento e che non siano previste votazioni a scrutinio segreto.
3. Ciascun Consigliere ha diritto a un voto.
4. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti, tenendo conto di astenuti e schede bianche.
5. Se nella prima votazione per l'elezione del Presidente non si raggiunge la maggioranza e si è in presenza di due o più candidati, si ripete la votazione nella stessa riunione, entro il termine fissato dal Presidente per la chiusura dei lavori, con possibilità di convocare in via d'urgenza un'altra riunione. In caso di parità di voto si procede al ballottaggio nella stessa riunione, previa verifica del quorum costitutivo, o, se necessario, per tre volte in altre riunioni.
6. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente ha valore doppio se le votazioni si sono svolte in modo palese, mentre nelle votazioni a scrutinio segreto

la votazione è ripetuta per almeno altre due volte; in caso di parità di voto alla quarta votazione, la proposta in votazione si intende rigettata. Nelle votazioni su persone in caso di parità di preferenze si procede al ballottaggio previa verifica del quorum costitutivo; in mancanza del quorum la votazione è rinviata.

7. Per le nomine e le deliberazioni su persone si vota a scrutinio segreto.
8. Delle riunioni e delle deliberazioni è redatto verbale.

Art. 17 – Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio del Gruppo ha le seguenti funzioni:
 - a. eleggere tra i suoi membri il Presidente;
 - b. eleggere, su proposta del Presidente, il o i Vice Presidenti spettanti al Gruppo, in aggiunta al Vice Presidente eletto dalla Sezione (articolo 5, comma 6); ogni Gruppo ha diritto ad un massimo di cinque Vice Presidenti, in ragione di uno ogni 5.000 dipendenti, o frazione, delle imprese che fanno parte del Gruppo;
 - c. eleggere i componenti della Giunta dell'Associazione di provenienza dai Gruppi (articolo 41 dello Statuto);
 - d. designare i rappresentanti del Gruppo in enti, organi o commissioni;
 - e. rappresentare le necessità del settore agli Organi dell'Associazione secondo le decisioni adottate dall'Assemblea del Gruppo;
 - f. disporre dell'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto, sottoponendo le proprie decisioni alla ratifica dell'Assemblea del Gruppo;
 - g. esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulle domande di ammissione e sulla proposta di espulsione dall'Associazione delle imprese del Gruppo (articoli 5, comma 4, e 11, comma 5, dello Statuto);
 - h. esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla richiesta di scorporo dal proprio Gruppo o di fusione di più Gruppi;
 - i. negoziare con le Organizzazioni sindacali, nell'ambito delle competenze statutariamente definite e tramite Consiglieri specificamente incaricati, i contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al Gruppo. Il ricorso a tale ambito di contrattazione è possibile esclusivamente nel caso in cui a livello confederale non sia prevista contrattazione nazionale collettiva di lavoro ovvero nel caso in cui vi sia uno specifico rinvio da parte del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. I contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro hanno efficacia se approvati dall'Assemblea del Gruppo e ratificati dalla Giunta

- dell'Associazione, la quale ne autorizza la sottoscrizione vincolante da parte del Presidente o di un Vice Presidente del Gruppo stesso;
- j. emanare, nell'ambito delle direttive generali dell'Associazione, le norme e le istruzioni di carattere generale che i membri del Gruppo sono tenuti ad osservare;
 - k. esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente del Gruppo o dal Presidente dell'Associazione.

Art. 18 - Membri di Giunta dell'Associazione

1. I membri di Giunta durano in carica quattro anni e non possono ricoprire più di due mandati consecutivi.
2. Sono da considerarsi componenti della Giunta, in via prioritaria, il Presidente e i Vice Presidenti del Gruppo; se il numero dei membri di Giunta spettante al Gruppo è inferiore a quello dei Vice Presidenti, il Consiglio nomina, su proposta del Presidente, il o i Vice Presidenti che assumeranno l'incarico di Membro aggiunto.
3. Il Membro di Giunta non può rappresentare più di un Gruppo.
4. In caso di fusione di più Gruppi, il Presidente e gli eventuali Membri aggiunti dei Gruppi interessati mantengono, fino a scadenza del loro mandato, la carica ricoperta nella Giunta dell'Associazione. In caso di scorporo, si ridetermina il numero di membri in Giunta che spettano al Gruppo scorporato e al Gruppo originario e i rispettivi Consigli eleggono i membri di Giunta.

Art. 19– Presidente e Vice presidenti del gruppo

1. Il Presidente del Gruppo è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio del Gruppo ed è espressione unitaria di tutte le imprese del Gruppo stesso.
2. Il Presidente rappresenta il Gruppo nei rapporti interni e le esigenze dello stesso nelle sedi esterne, secondo le previsioni dello Statuto e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.
3. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio del Gruppo e adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dagli Organi dell'Associazione.
4. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo egli è sostituito in ogni sua funzione e compito dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo si procederà a nuove elezioni e il Presidente eletto durerà in carica fino alla naturale scadenza del suo predecessore.

5. Il Presidente dura in carica quattro anni, senza possibilità di deroga o proroga, né di ulteriori elezioni.
6. I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e non possono ricoprire più di due mandati consecutivi.
7. Il Vice Presidente di Sezione la rappresenta nei rapporti interni ed esterni, in accordo con il Presidente del Gruppo e le linee generali definite nell'ambito del Gruppo stesso, in conformità alle previsioni statutarie.

Art. 20 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento si applicano le norme dello Statuto dell'Associazione.

Disposizioni di attuazione e transitorie

Le nuove regole sulle cariche e sulle relative elezioni (Consiglieri, Presidente, Vice Presidenti, componenti di Giunta) si applicano azzerando la situazione in essere al momento delle prime elezioni utili.